

REGOLAMENTO PER I CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE DAGLI OPERATORI ECONOMICI AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI INFERIORI A 20.000,00 EURO

(Approvato con delibera di Comitato Direttivo n. 158 del 13/11/2018)

(REVISIONE 1: approvata con delibera di Comitato Direttivo n. 20 del 14/03/2023)

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n . 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 Marzo 2018;*

PRESO ATTO che le suddette linee guida, ai punti 4.2.2. (importi inferiori a 5.000,00 euro) e 4.2.3 (importi inferiori a 20.000,00 euro), prevedono che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche e secondo il modello del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti;

PRESO ATTO che le suddette linee guida, ai punti 4.2.2 . e 4.2.3 , prevedono, inoltre, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 20.000,00 euro che sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71 , comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di dotarsi a tal fine di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale è definita una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa, di adottare un documento che disciplini i controlli da effettuarsi a campione sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dagli operatori economici al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno e correlate ai procedimenti di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 20.000,00;

Per tutto quanto sopra, si stabilisce quanto segue:

- 1) Il Consorzio sottoporrà a controllo le dichiarazioni rese dagli operatori economici ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in numero non inferiore al 10% delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture inferiori ad euro 20.000,00, avviate nel corso di ogni esercizio.
- 2) Nel rispetto dei parametri quantitativi individuati al punto precedente, la scelta delle autodichiarazioni da sottoporre a controllo a campione sarà effettuata con le seguenti modalità:
 - a) entro il mese di gennaio il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale provvederanno, mediante sorteggio e per ogni singolo servizio e settore, ad effettuare verifiche in numero sufficiente a raggiungere la quota del 30% di tutti gli affidamenti diretti (inferiori ad euro 20.000,00) effettuati nel precedente esercizio.
 - b) I predetti controlli saranno eseguiti dai Responsabili del Procedimento, già nominati per il singolo affidamento oggetto della verifica.
- 3) Il Consorzio si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a verifica tutte le autodichiarazioni rilasciate dagli operatori economici, i cui contenuti evidenziano rilevanti profili di complessità in ordine alle informazioni dichiarate, ovvero presentano un elevato grado di criticità ed incertezza in merito ad una condizione, situazione o circostanza oggetto di dichiarazione.
- 4) Il Responsabile del Procedimento si attiverà presso le competenti Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli a campione e dei controlli puntuali sulle autodichiarazioni presentate.
- 5) Se le verifiche effettuate dovessero evidenziare che l'Operatore Economico ha rilasciato autodichiarazioni non veritiere, il Dirigente, su segnalazione del Responsabile del Procedimento, provvederà ad adottare ogni provvedimento necessario per rimuovere i benefici a favore del soggetto che ha reso dichiarazioni false o mendaci, nonché ad assumere ogni provvedimento necessario in esecuzione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dell'art.80, comma 12, D. Lgs. 50/2016 e smi e della vigente normativa.
- 6) Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.
- 7) Il presente provvedimento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale del COSIB.